

RASSEGNA STAMPA TELEMATICA

rassegna stampa telematica RASSEGNA

RASSEGNA

STAMPA

TELEMATICA

WWW.PENSIONATICISLCAMPANIA.IT



**CISL**  
PENSIONATI  
Campania

STAMPA  
TELEMATICA

SEGUICI SU



***GIOVEDI' 18 APRILE 2019***

*Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli*

*Tel. 0815511818 – 0815515936*

## ***Pensioni, quota 100 e opzione donna: l'Inps chiarisce i dubbi***

Ape sociale e volontario, indennità di disoccupazione, requisiti contributivi e altro ancora: con un messaggio alle sue strutture interne (numero 1551 del 16 aprile) l'Inps ha chiarito alcuni dubbi sulle regole di pensionamento con Quota 100 ma anche sulla nuova Opzione donna e sulla pensione anticipata come recentemente modificata dal "decretone". Vediamo le principali risposte indicate.

A proposito di Quota 100, l'istituto previdenziale ricorda che questa facoltà non è disponibile per militari e appartenenti alle forze dell'ordine (che hanno proprie regole). Tuttavia chi ha svolto la sua ultima attività lavorativa in un ruolo diverso può certamente usare il nuovo canale di uscita sfruttando i versamenti fatti quando era in divisa, se non ha conseguito nessun'altra pensione prima di cambiare lavoro.

Un punto che era rimasto in sospeso è quello relativo ai periodi in cui è stata percepita la nuova indennità di disoccupazione (Naspi). L'Inps chiarisce ora che la relativa contribuzione è valida ai fini del requisito dei 38 anni richiesti per Quota 100, ma non dei 35 necessari per la pensione di anzianità, per la quale i periodi di malattia e disoccupazione sono esplicitamente esclusi. Siccome per Quota 100 sono richiesti sia i 38 anni sia (nelle principali gestioni pensionistiche) i 35 anni dell'anzianità, i contributi relativi alla Naspi possono evidentemente essere validi solo per i 3 anni residui.

Quanto ad Ape sociale e volontario, viene ribadito che i due tipi di anticipo non sono compatibili con Quota 100. Quindi l'interessato potrà fare domanda, ma al momento dell'erogazione della pensione si vedrà revocare l'indennità (per l'Ape sociale) oppure nel caso di anticipo volontario l'erogazione della somma sarà sospesa e la banca invierà un nuovo piano aggiornato per la restituzione del finanziamento. Inoltre potrà accedere a Quota 100 senza particolari formalità chi avesse già maturato il diritto ad un'altra prestazione pensionistica.

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, che hanno una "finestra" più lunga degli altri lavoratori dipendenti (sei mesi invece di tre), questa continua ad applicarsi anche se l'interessato ha già cessato l'attività lavorativa prima della presentazione della domanda. Al contrario chi lavorava nel pubblico e poi è passato nel privato prima di andare in pensione avrà un periodo di finestra di tre mesi.

Relativamente a "opzione donna" l'uscita anticipata per le lavoratrici che accettano il sistema di calcolo contributivo, i periodi di Naspi non sono validi per il requisito

contributivo dei 35 anni e non è nemmeno possibile usare il regime di cumulo dei periodi assicurativi. Le lavoratrici che hanno conseguito il diritto ad un'altra forma di pensione possono accedere all'opzione donna attraverso la rinuncia al precedente trattamento.

Infine a proposito della pensione anticipata (per la quale servono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne) viene chiarito che sarà conteggiata ai fini dell'assegno anche la contribuzione eventualmente versata nel periodo della finestra di tre mesi, durante il quale è possibile lavorare purché sia cessata l'attività come dipendente. La finestra di tre mesi per la pensione anticipata è stata istituita dal "decretone".

## **Riforma Pensioni, online i chiarimenti INPS**

L'INPS risponde ai dubbi interpretativi relativi all'applicazione della Riforma Pensioni: chiarimenti su Quota 100, Opzione Donna, pensione anticipata e Precoci.

Incompatibilità fra APE Volontaria e Quota 100, accesso anche con il requisito di altro trattamento previdenziale, contributi utili per l'Opzione Donna, possibilità di lavorare durante i tre mesi di finestra prima della decorrenza della pensione anticipata. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nel Messaggio INPS 1551/2019, che fornisce nuove precisazioni sulla riforma pensioni contenuta nel decreto 4/2019.

1. Quota 100 (articolo 14 del DL n. 4/2019)
2. Opzione donna (articolo 16 del DL n. 4/2019)
3. Pensione anticipata Fornero (articolo 15 del DL n. 4/2019)
4. Precoci (articolo 17 del DL n. 4/2019)

Ciascun macro-argomento raccoglie i chiarimenti rispetto ai quesiti formulati in merito. Come prevedibile, il più corposo è il primo capitolo, dedicato alla pensione con Quota 100.

- Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza
- Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra
- Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità
- Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)
- Titolari di indennità c.d. APE sociale
- Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)
- Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico

- Pensione quota 100 con il cumulo di periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
- Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984
- Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell'articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984
- Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall'attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda
- Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001
- Soggetti titolari di pensione
- Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro
- Valutazione dell'anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo

#### *Requisiti contributivi*

Tra i chiarimenti, ad esempio, sulla Quota 100 (nuova forma di pensione anticipata che si matura con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi) viene precisato che ai fini del requisito contributivo, i 35 anni utili per la pensione di anzianità non comprendono i periodi di malattia e di disoccupazione.

Stessa regola per l'Opzione Donna (che si raggiunge con 35 anni di contributi, maturati entro il 31 dicembre 2018 unitamente a 58 o 59 anni di età, rispettivamente per le dipendenti e le autonome).

In entrambi i casi, valgono tutti gli altri contributi: obbligatori, da riscatto o ricongiunzione, volontari, figurativi.

#### *Compatibilità*

Altra precisazione importante, l'incompatibilità fra Quota 100 e APE volontario: l'anticipo pensionistico si interrompe quando si percepisce la quota 100.

Per quanto riguarda la pensione anticipata, che in base al decreto si consegue senza applicazione degli scatti aspettative di vita 2019, l'INPS sottolinea che nei tre mesi di finestra fra la maturazione del requisito e la decorrenza della pensione è possibile continuare a lavorare, piuttosto che intraprendere una nuova attività, valorizzando i relativi contributi.

### ***Pensioni anticipate: niente penalizzazioni sull'assegno, la normativa***

Le penalizzazioni sulla pensione anticipata con requisiti Fornero sono state definitivamente cancellate il 1 gennaio 2018. Nessuna penalizzazione sull'assegno pensionistico.



“Buonasera,

sono un dipendente comunale, sono nato l'1/3/1960 e a metà aprile 2019 ho maturato 37 anni e 3 mesi di contributi. Con la pensione anticipata tradizionale quando potrò andare in pensione? E soprattutto avrò penalizzazioni andando in pensione prima di aver maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia? Le chiedo questo perché su Internet in questi giorni ho trovato questo articolo che le allego:

**Nuova pensione anticipata**

A partire dal 1° gennaio 2012 è dunque entrata in vigore, al posto della pensione di anzianità, la nuova pensione anticipata ordinaria, che consente di andare in pensione anche se non si sono raggiunti i requisiti per la pensione di anzianità, a patto di aver maturato un'anzianità contributiva che, inizialmente, con riferimento all'anno 2012, era stata fissata dalla Riforma Fornero a 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne.

**Penalizzazioni**

La Riforma Fornero ha inoltre previsto dei disincentivi per chi richieda la pensione anticipata prima di aver maturato i requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, applicando una riduzione dell'assegno pensionistico pari a:

- l'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni;
- il 2% per gli anni ulteriori ai primi due.

In caso di frazionamenti di anni, la riduzione è proporzionale al numero di mesi. La Legge di Stabilità 2015 ha previsto però che non si applicasse alcuna decurtazione a chi abbia maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2017, anche nel caso in cui decida di andare in pensione in un secondo momento.

E' così oppure no?

La ringrazio per una cortese risposta e la saluto cordialmente”.

“L'articolo in questione che ha trovato è molto vecchio. Quando fu introdotta l'attuale pensione anticipata che andò a sostituire nel 2012 l'allora pensione di anzianità, erano previste, per chi accedeva alla prestazione prima del compimento dei 62 anni, delle penalizzazioni anche molto pesanti (dell'1 e 2% in base all'età anagrafica) fino al compimento dell'età per accedere alla pensione di vecchiaia.

Tali penalizzazioni, congelate dal 2015 al 2017 dalla Legge di Stabilità 2015, furono del tutto abolite dalla Legge di Stabilità 2017.

Dal 1 gennaio 2018, quindi, non esistono più penalizzazioni per chi accede alla pensione anticipata che attualmente richiede 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini indipendentemente dall'età.

Se si accede, quindi, alla pensione anticipata con i requisiti sopra citati (anche prima del compimento dei 62 anni) non si incorre in nessuna penalizzazione sull'assegno pensionistico poiché le penalizzazioni che ha trovato riportate nell'articolo che cita sono state definitivamente cancellate”.

***Pensioni, il governo si è distratto***

Ghiselli (Cgil) a RadioArticolo1: "L'esecutivo aveva preso impegni con noi, ma non li ha mantenuti. Il primo era valutare gli emendamenti al decreto, poi riconvocarci, così non è stato. Quota 100 resta una misura temporanea e marginale"



“Probabilmente, il governo si è distratto. Aveva preso alcuni impegni con noi sulle pensioni, ma non li ha mantenuti: il primo era quello di valutare le proposte del sindacato, gli emendamenti che avevamo presentato al decreto dell’esecutivo, per poi riconvocarci. Non c’è stato l’incontro, né tantomeno abbiamo avuto risposte e alla fine il decreto è rimasto immutato”. Così Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil, ai microfoni di RadioArticolo1.

“Tra l’altro, non hanno accolto neanche quelle nostre proposte che non avevano un impatto di carattere economico. Penso alle due commissioni istituite dal precedente governo, ora decadute: si trattava di ripristinarle, prendendo l’aspettativa di vita, collegata alla gravosità dei lavori, mentre l’altra riguardava la distinzione fra spesa previdenziale e spesa sociale. Inoltre, il sottosegretario al Lavoro Durigon si era preso l’onere di riconvocare il tavolo su un discorso più complessivo sulla previdenza, arrivando al superamento vero della legge Fornero, poiché ‘quota 100’

non ha tali caratteristiche, ma, anche qui, tutto è rimasto lettera morta”, ha affermato il dirigente sindacale.

Un comportamento sconcertante, perché all’inizio dell’anno il governo ha convocato anche un numero eccessivo di sigle sindacali, inclusa una serie di soggetti, la cui rappresentatività "è abbastanza sconosciuta". L’atteggiamento, ha proseguito Ghiselli, "è stato quello di non distinguere troppo fra una sigla e l’altra, incluse forme di rappresentanza molto autoreferenziali, che danno voce a migliaia di lavoratori, contro i milioni d’iscritti di Cgil, Cisl e Uil".

Un atteggiamento improntato più che altro all’ascolto, dunque, che ha riguardato anche il presidente del consiglio Conte rispetto alla legge di bilancio: "Dopo averci ignorati per mesi, le forze di governo hanno capito che dovevano fare i conti con noi, soprattutto all’indomani della grande manifestazione del 9 febbraio. Noi però non abbiamo alcuna intenzione di farci prendere in giro. Ragion per cui, abbiamo già deciso, nei rispettivi direttivi unitari, di dare continuità alle mobilitazioni dei mesi scorsi”.

“Per quanto riguarda la quota 100, resta una misura temporanea e marginale, a partire dai numeri: 117.000 le domande presentate, di queste, oltre il 18% sono state respinte. Di sic uro, non c’è stato un boom di domande, anzi, la cifra è assai inferiore a quella che il governo aveva auspicato, malgrado la propaganda alimentata in questo periodo. Oltretutto, è una misura che interessa soprattutto i lavoratori delle grandi aziende del Nord, più forti e più solide, e i dipendenti del pubblico impiego, mentre penalizza fortemente il lavoro discontinuo, le piccole imprese, il Mezzogiorno ed è poco adatta alle donne: stando alle domande presentate, ha coinvolto il 26% di esse, una quota bassissima. Insomma, alla fine credo non sia un provvedimento così appetibile per i lavoratori”, ha aggiunto il segretario confederale Cgil.

Se si vuole aprire un negoziato vero sulla previdenza, invece, "dobbiamo uscire dall’attuale situazione d’incertezza e provvisorietà, data anche dalla stratificazione di microriforme che si sono succedute negli anni. Oltretutto, una vera riforma pensionistica non c’è da tanto tempo, perché la ‘Fornero’ è stata più che altro una misura finanziaria, che ha creato anch’essa storture. In tale quadro, chi ne esce penalizzato sono soprattutto le fasce deboli del mondo del lavoro - ha concluso Ghiselli -. E lo saranno i giovani in prospettiva".

## ***“Usare gli 850milioni risparmiati dal Reddito di Cittadinanza per le pensioni di invalidità”***

Il Presidente di ANMIC e FAND chiede al Governo di riservare i fondi inutilizzati dal Rdc, per aumentare le pensioni agli invalidi civili

Come abbiamo avuto modo di riportarvi, le misure di Reddito e Pensione di cittadinanza non hanno previsto particolari agevolazioni per le persone e le famiglie con disabilità che, anzi, hanno fortemente criticato il provvedimento.

Di fronte a questa situazione, l'ANMIC (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) rilancia con una nuova proposta al Governo, invitandolo a reinvestire i fondi inutilizzati dal RdC per aumentare le pensioni di invalidità.

Riferendosi a fonti di stampa (il Sole 24 Ore, ndr), l'ANMIC pone l'attenzione sui risparmi di spesa previsti per il 2019 - causati dal numero inferiore del previsto delle domande pervenute per il reddito di cittadinanza, che ammonterebbero a ben 850 milioni di fondi residui. Come utilizzarli allora per migliorare concretamente la condizione dei disabili, finora beneficiati dal reddito di cittadinanza solo marginalmente? si chiede Nazaro Pagano, Presidente dell'ANMIC e della Federazione FAND.

Da qui la richiesta lanciata subito al Governo: “Finora il finanziamento per la spesa sociale e assistenziale destinata ai disabili è rimasta largamente sottostimata e sottofinanziata. Lo stesso reddito di cittadinanza prevede di fatto benefici minimi alle famiglie con componenti disabili. Perché allora non riservare questo “tesoretto” per migliorare finalmente la tutela delle persone con grave disabilità? Ad esempio aumentando finalmente le misere pensioni di invalidità, ferme ancora a sole 285 euro al mese. Anche migliorare le condizioni di vita dei cittadini più in difficoltà aiuterà di certo a spingere i consumi ed il nostro Pil, ma rappresenterà anzitutto una reale operazione di equità e di concreta lotta a povertà e diseguaglianze.”

## PENSIONI OGGI

### ***Pensioni, Così la Flat Tax per i pensionati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno***

L'amministrazione finanziaria fornisce le prime precisazioni circa l'applicazione del regime di imposta agevolato per i pensionati che trasferiscono la residenza in un Comune del Mezzogiorno.

Arrivano le prime indicazioni circa il nuovo regime agevolato destinato ai titolari di pensioni di fonte estera che trasferiscono la residenza in un comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti. Le fornisce l'amministrazione finanziaria, tra l'altro, con la circolare 8/E pubblicata l'altro giorno nella quale l'agenzia delle Entrate passa in rassegna le novità introdotte dal legislatore per il 2019 con la recente legge di bilancio. Da quest'anno come noto la legge di bilancio ha previsto un regime fiscale opzionale che consente di tassare con imposta sostitutiva del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità della scelta, i redditi di qualunque categoria percepiti da fonte estera o prodotti all'estero.

L'opzione è a disposizione da tutte le persone fisiche, a prescindere dalla cittadinanza italiana o meno, a condizione che: a) non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui l'opzione diviene efficace ; b) trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa; c) siano titolari di redditi da pensione erogata da soggetti esteri. L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace da tale periodo, rimanendo valida per i primi cinque periodi di imposta successivi. L'imposta sostitutiva va versata in un'unica soluzione entro il termine per il pagamento del saldo Irpef. Per godere dell'agevolazione è necessario trasferire la residenza dall'estero in un comune - non superiore a 20mila abitanti - in una delle seguenti regioni: Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo.

#### *I redditi agevolati*

L'Agenzia ricorda come i redditi di pensione in questione siano quelli indicati all'articolo 49, comma 2, del Tuir e, quindi, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e che come i redditi esteri agevolati siano, ai sensi dell'articolo 165, comma 2 del Dpr 917/1986, quelli individuati «sulla base di criteri reciproci a quelli

previsti dall'articolo 23 dello stesso testo unico per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato». Dunque l'agevolazione si estende non solo al reddito derivante dalla pensione erogata dal soggetto estero ma anche ai redditi di qualsiasi altra categoria percepiti da fonte estera dal richiedente. È prevista peraltro la facoltà per il pensionato di applicare “selettivamente” il regime, escludendo i redditi prodotti in uno o più Paesi esteri, che quindi saranno tassati con le regole ordinarie e per i quali si potrà fruire del credito per imposte estere, ove si verificano fenomeni di doppia imposizione. Di converso restano esclusi dal beneficio i redditi prodotti in Italia. Pertanto non potrà formare oggetto di agevolazione la pensione erogata dall'ente previdenziale italiano del cittadino che si è trasferito all'estero da oltre cinque anni e che intende ritornare in Italia.

L'Agenzia precisa, inoltre, che in relazione al requisito della residenza occorre riferirsi alla definizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, del Tuir, secondo cui sono fiscalmente residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente o hanno in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Sono inoltre tenuti a indicare prima dell'esercizio di validità della scelta, la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto la residenza fiscale, informazioni che l'agenzia delle Entrate a sua volta trasmetterà, mediante gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle competenti autorità fiscali dei Paesi interessati.

L'opzione può essere revocata dal contribuente, facendo salvi gli effetti prodotti nei precedenti periodi di imposta. E' inoltre prevista la cessazione del beneficio nel caso in cui venga accertata «l'insussistenza dei requisiti previsti...o il venir meno degli stessi e in ogni caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge»; in caso di revoca o decadenza dal regime, non sarà più possibile esercitare nuovamente l'opzione.

*Auguri di una serena Pasqua*



*Buona Pasqua*





*Dignità agli Anziani  
Diritti ai Giovani*

Resta aggiornato:  
sfoglia la  
rassegna stampa sul  
nostro sito web!

[www.pensionaticislcampania.it](http://www.pensionaticislcampania.it)

